

IC - "LEOPARDI - PARINI - ROVIGLIANO"-TORRE ANNUNZIATA
Prot. 0014420 del 14/09/2026
VII (Uscita)

A tutto il Personale Docente
Al DSGA
Al sito web / Albo
Agli Atti

OGGETTO: Fruizione delle ferie del personale docente - Art. 35 CCNL 2019/21 - Focus sui 6 giorni durante l'attività didattica.

Si comunica al personale docente in indirizzo la disciplina relativa alla fruizione delle ferie, con particolare riferimento alla possibilità di fruirne durante l'anno scolastico.

VISTI gli Art. 13 e art. 14 del D.P.R. 23/08/1988 n. 399

VISTO Art. 19 CCNL 29/11/2007 Art.

VISTO l' 35 comma 2 e 3 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/21 sottoscritto il 18/01/2024

VISTO l' Art. 10 D.Lgs. 66/20032. DURATA E MATURAZIONE

Le ferie spettanti al personale docente a tempo indeterminato sono:

- ✓ 32 giorni lavorativi (se con anzianità di servizio superiore a 3 anni)
- ✓ 30 giorni lavorativi (se con anzianità inferiore a 3 anni).

Tutto il personale docente a tempo determinato , è tenuto a fruire dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche (Natale, Pasqua, Carnevale, Ponti da calendario scolastico regionale o deliberati dal Consiglio d'Istituto). In mancanza di esplicita richiesta verranno assegnate d'ufficio.

I 6 GIORNI DI FERIE DURANTE L'ATTIVITA' DIDATTICA

L'art. 35, comma 3, del vigente CCNL stabilisce: "Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale docente è consentito di fruire, nel corso dell'anno scolastico, di sei giorni di ferie "

Si precisa quanto segue:

- a) Non sono un diritto automatico: la concessione è subordinata alla valutazione del Dirigente Scolastico sulla compatibilità con le esigenze di servizio.
- b) Condizione imprescindibile: NESSUN ONERE PER L'AMMINISTRAZIONE.

I 6 giorni possono essere concessi a condizione che sia possibile la sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede e che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l'amministrazione, anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Non è quindi prevista la nomina di supplente.

- c) Come si sostituisce: con colleghi disponibili (ore a disposizione, compresenza, potenziamento, recupero permessi, cambio orario con consenso degli interessati). **Sarà cura del docente RICHIEDENTE indicare già nella domanda la possibile modalità di sostituzione, previo accordo con i colleghi.**

- d) Non sono cumulabili con le festività sopresse. Le 4 giornate di festività sopresse (art. 35 comma 1), fruibili solo durante la sospensione delle attività didattiche, sono aggiuntive e disciplinate separatamente, ma la procedura di richiesta è identica.

e) Personale a tempo determinato: può fruire dei 6 giorni alle stesse condizioni del personale a tempo indeterminato, ma limitatamente ai giorni maturati (calcolo proporzionale al servizio prestato).

La richiesta deve essere presentata **portale Argo Unica** **almeno 5 giorni** prima della fruizione, salvo comprovate urgenze, **specificando la motivazione ed il collega disponibile alla propria sostituzione**. L'assenza della motivazione e dell'indicazione del collega sarà motivo ostativo alla concessione.

La domanda deve contenere:

- ✓ Giorni richiesti
- ✓ Dichiarazione di avvenuto accordo con i colleghi per la sostituzione, con indicazione dei nominativi e delle classi/orari,
- ✓ Dichiarazione dei colleghi disponibili alla sostituzione da allegare alla richiesta sempre tramite Argo App Unica.

In caso di più richieste per lo stesso giorno, si terrà conto dell'ordine di arrivo al protocollo e della rotazione per garantire la parità di trattamento.

Il Dirigente Scolastico comunicherà l'esito (accoglimento/diniego motivato).

La richiesta potrà essere negata per:

- ✓ Coincidenza con attività collegiali programmate (scrutini, Esami di Stato, collegi, consigli straordinari, prove INVALSI)
- ✓ Impossibilità di garantire la vigilanza e il regolare svolgimento delle lezioni
- ✓ Mancata indicazione dei sostituti
- ✓ Periodi di particolare intensità (primo mese di lezione, ultimo mese di lezione)

PERMESSI PER MOTIVI FAMILIARI/PERSONALI

1. Docenti con contratto a tempo indeterminato (Art. 15, comma 2, CCNL)

- Diritto ai permessi: Il docente ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito per anno scolastico per motivi personali o familiari, documentati. La domanda di permesso deve essere presentata tramite il portale di gestione delle assenze (*Argo Unica*), con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, salvo casi di eccezionale e comprovata urgenza.
- L'assenza di motivazione sarà motivo ostativo alla concessione..

2. Docenti con contratto a tempo determinato (Art. 19, comma 7, CCNL)

- Diritto ai permessi: Il docente ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito per anno scolastico per motivi personali o familiari, documentati. La domanda di permesso deve essere presentata tramite il portale di gestione delle assenze (*Argo Unica*), con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, salvo casi di eccezionale e comprovata urgenza.
- L'assenza di motivazione sarà motivo ostativo alla concessione.

PERMESSI BREVI

- **Durata giornaliera:** I permessi non possono superare le 2 ore giornaliere. Per il personale docente, la durata del permesso non può comunque eccedere l'orario giornaliero di insegnamento stabilito per la giornata richiesta (es. se ho due ore di lezione non posso chiedere 2 ore di permesso)..
- **Limite annuale:** Il monte ore complessivo fruibile nell'anno scolastico corrisponde all'orario settimanale di insegnamento della propria classe di concorso (es. 18 ore per la secondaria, 22 ore per la primaria + 2 ore di programmazione, 25 ore per l'infanzia). Per i contratti a tempo parziale o con orario ridotto, il limite è riproportionato.
- **Fattibilità:** La concessione del permesso breve è subordinata alla possibilità di sostituire il docente assente con altro personale in servizio, senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- I docenti di scuola primaria non possono assentarsi alla programmazione settimanale utilizzando il permesso breve.

2. Obbligo di Recupero

- **Tempistiche:** Il docente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i 2 mesi successivi alla fruizione del permesso.
- **Modalità di recupero:** Il recupero avviene prioritariamente sotto forma di supplenze o interventi didattici integrativi, in base alle esigenze di servizio della scuola.
- **Mancato recupero:** Qualora il recupero non avvenga per cause imputabili al dipendente, l'amministrazione provvede al trattenimento di una somma pari alla retribuzione spettante per le ore non recuperate.

3. Procedura di Richiesta

- La domanda va inoltrata tramite il portale di gestione delle assenze App *Argo unica* di norma con almeno 24/48 ore di preavviso, salvo comprovati casi di urgenza.

PERMESSI PER CONGEDO PARENTALE

Preavviso: la domanda va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di preavviso tramite Argo Unica.

Cumulo weekend: le giornate di sabato e domenica interposte tra due periodi di congedo vengono conteggiate nel computo dei giorni solo se non c'è una ripresa effettiva del servizio il lunedì.

SI PRECISA CHE PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE NON E' POSSIBILE RICHIEDERE LE SUDETTE TIPOLOGIE DI ASSENZA/PERMESSO PER IL LUNEDI' OLTRE LE ORE 10:00 DEL VENERDI'.

RICHIESTE PRESENTATE DOPO TALE ORARIO FINO ALLA MEZZANOTTE DI DOMENICA NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE NE' EVASE, SALVO COMPROVATE URGENZE.



Istituto Comprensivo "LEOPARDI PARINI ROVIGLIANO"

Codice Mecc.: NAIC8FY007 | Codice fiscale: 90082020638

Sede centrale: plesso Cavour, VIA CAVOUR, 26-80058 TORRE ANNUNZIATA (NA)

Mail: naic8fy007@istruzione.it | Pec: naic8fy007@pec.istruzione.it | Telefono: 0818615253-0812136622

web: <https://www.comprensivoleopardiparinirovigliano.edu.it/>



Il Dirigente Scolastico

(dott.ssa Antonella d'Urzo)

documento informatico firmato digitalmente
[D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme collegate]